***AZIENDA ULSS N. 8 BERICA***
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

**DELIBERAZIONE**
**DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 21 DEL 13/01/2023

**O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA CENTRO DI MEDICINA SPA PER L'ACCESSO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI OPERATI E PER L'ACCESSO AI FARMACI DI FASCIA H. DURATA DALL'1/01/2023 AL 31/12/2024.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 2297/22

Firmato digitalmente da BONAVINA Maria Giuseppina il 13/01/2023 09:25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

"La normativa regionale (Legge Regionale n. 22/2002, D.G.R.V. 06/08/2004 n. 2501 e s.m.i.) disciplina e determina i requisiti per le cc.dd. "*strutture extraospedaliere di chirurgia*".

Le strutture in argomento, descritte dalla normativa regionale quali *"strutture ambulatoriali dotate di sala operatoria",* garantiscono l'effettuazione di procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, individuate specificatamente nell'elenco di cui Allegato 2 della D.G.R.V. 549/2005; la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura chirurgica; il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti, in caso di complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero.

La struttura sanitaria, così definita, per poter operare deve:

- perfezionare un accordo avente ad oggetto il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti in caso di necessità;
- perfezionare un accordo che consenta alla struttura sanitaria, per il tramite del proprio Medico anestesista, l'accesso ai farmaci di categoria H necessari all'anestesia.

Con nota del 25/11/2022, agli atti, il Centro di Medicina S.P.A., con sede legale a Villorba (TV) in Viale Della Repubblica, 10 C.F. e P.IVA 03438220265, ha chiesto il rinnovo dell'accordo in scadenza al 31/12/2022 per il biennio 2023-2024, per la struttura sanitaria privata non accreditata sita a Vicenza, Via S. Quasimodo n. 55.

Sulla richiesta sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del Direttore del Suem Vicenza, del Direttore della U.O.C. Farmacia di Vicenza, del Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, nonché della Direzione Medica Ospedaliera.

Tanto premesso e in ragione di quanto esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione per l'accesso in Ospedale dei pazienti operati presso la struttura extraospedaliera di chirurgia e l'accesso ai farmaci di fascia H, tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e il Centro di Medicina S.P.A. per la struttura sanitaria privata non accreditata sita a Vicenza, Via S. Quasimodo n. 55, con decorrenza dal 1/01/2023 e fino al 31/12/2024 così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sue parte integrante e sostanziale".

Per la disponibilità all'accoglimento dei pazienti presso l'Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all'U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 10.000,00 = (diecimila/00), per complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), da versarsi dopo la sottoscrizione del presente accordo e successivamente entro il 30/06/2024, previa emissione di fattura da parte dell'U.L.SS.

Si rileva inoltre che la somma forfetaria annua di cui sopra, pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun anno di validità, e complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), troverà riferimento nel Bilancio Sanitario degli anni 2023-2024 al conto 5107000110.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per

quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della Convenzione per l'accesso in ospedale dei pazienti operati presso la Struttura extraospedaliera di chirurgia e l'accesso ai farmaci di fascia H, tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e il Centro di Medicina S.P.A. per la struttura sanitaria privata non accreditata sita a Vicenza, Via S. Quasimodo n. 55, con decorrenza dal 1/01/2023 e fino al 31/12/2024 alle condizioni e con le modalità descritte nel disciplinare allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1);

2. di prendere atto del protocollo per l'accoglimento in ospedale dei pazienti operati presso la Struttura extraospedaliera di chirurgia di cui allegato 1_1;

3. di dare atto che la somma forfetaria annua prevista per la disponibilità dell'U.L.SS. all'accoglimento dei pazienti e pari ad € 10.000,00= (diecimila/00) per ciascun anno di validità, e dunque per complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), troverà riferimento nel Bilancio Sanitario degli anni 2023-2024 al conto 5107000110 secondo la seguente declinazione:

| | |
|---|---|
| Anno 2023 | € 10.000,00 |
| Anno 2024 | € 10.000,00 |

4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale, l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est e l'U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale Distretto Est e Distretto Ovest di adempiere, per la parte di propria competenza, agli atti consequenziali inerente la convenzione in argomento;

5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER L'ACCESSO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI**

**OPERATI PRESSO STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA**

**E PER L'ACCESSO AI FARMACI DI FASCIA H**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica**", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F),

**E**

**il Centro di Medicina S.p.A.**, di seguito denominato anche "Struttura", con sede legale in Viale della Repubblica 10/B - 31050 Villorba (TV) - partita IVA 03438220265 nella persona del legale rappresentante, Sig.ra Francesca Piacentini, (nata a Treviso il 23/07/1955 Cod. Fisc. PCN FNC 55L63 L407U) per la struttura sanitaria privata non accreditata di Vicenza con sede in via S. Quasimodo 55,

**PREMESSO CHE**

- con delibera n. 727 del 24.12.2010 questa Azienda U.L.SS. ha provveduto ad approvare il modello di disciplinare finalizzato alla stipula di uno specifico accordo con alcune Strutture Sanitarie Private che, così come previsto dalla normativa regionale (Legge Regionale n. 22/2002, D.G.R.V. 06.08.2004 n. 2501 e D.G.R.V. 25.02.2005 n. 549) sono state classificate quali "strutture extraospedaliere di chirurgia";
- le strutture in argomento, descritte dalla normativa regionale quali *"strutture ambulatoriali dotate di sala operatoria"* garantiscono:
  - l'effettuazione di procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero individuate specificatamente nell'elenco di cui Allegato 2

della D.G.R.V. 549/2005;

- la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura chirurgica;
- il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti, in caso di complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero;
- l'accesso, per il tramite del proprio Medico anestesista, ai farmaci di categoria H necessari per l'anestesia.

Con nota del 25/11/2022 il Centro di Medicina S.p.a., ha chiesto il rinnovo dell'accordo in argomento per la propria struttura sanitaria privata non accreditata di Vicenza con sede in via S. Quasimodo 55, posto che la normativa regionale impone alle strutture extraospedaliere di chirurgia di agire previo formalizzato accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta, da un lato, il trasferimento organizzato di quei pazienti che manifestano complicazioni/evoluzioni che necessitano di ricovero e, dall'altro, l'accesso ai farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Pronto Ricovero**

Il presente accordo ha lo scopo di garantire al paziente la prosecuzione dell'assistenza sanitaria nei casi in cui, entro le 24 ore successive all'intervento, sia necessario prolungare l'osservazione per sopravvenute complicanze che non rendono possibile il rientro del paziente al domicilio, ovvero nel caso in cui lo stesso fosse già rientrato e necessiti, entro tale arco temporale, di ulteriori cure collegate all'intervento stesso. Il trasferimento del paziente dalla Struttura all'Ospedale di Vicenza deve avvenire secondo le modalità e nei termini indicati nel protocollo

allegato quale parte integrante ed essenziale del presente accordo (**Allegato 1_1**).

La Struttura dovrà assicurare, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso la stessa sia nel caso il paziente sia già rientrato a domicilio, l'organizzazione del trasferimento, assicurando la presenza di un proprio Medico nella fase di stabilizzazione ed un'adeguata assistenza sanitaria nella fase del trasporto all'Ospedale di Vicenza. Il predetto Medico rimarrà comunque a disposizione dei colleghi ospedalieri per le necessità del caso.

**Articolo 2– Aspetti economici**

1. Per la disponibilità all'accoglimento dei pazienti presso l'Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all'U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 10.000,00= (DIECI MILA EURO/00) da versarsi, per ciascun anno di validità, alla sottoscrizione del presente accordo e successivamente entro il 30/06/2024 previa emissione di fattura da parte dell'U.L.SS. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A. – Via Cesare Battisti – 36100 Vicenza – codice IBAN IT/24/F/02008/11820/000003495321.

Resta inteso tra le Parti che il mancato pagamento entro il termine in essa indicato, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

2. In caso di ricovero e/o di erogazione di prestazioni ambulatoriali la Struttura pagherà l'intera tariffa del DRG prodotto o le tariffe vigenti al momento della loro erogazione e previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, nella colonna titolata "remunerazione soggetti erogatori".

**Articolo 3 - Farmaci di Fascia H**

L'U.L.SS. consente alla Struttura di accedere, tramite il proprio Medico anestesista, ovvero tramite il proprio Direttore Sanitario, **ai farmaci di fascia H** per la

somministrazione dell’anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale adottato dall’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”.

La Struttura a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:

- magazzino per farmaci e dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;
- arredi ed attrezzature per lo stoccaggio e conservazione dei medicinali, dei dispositivi medici e altri materiali di competenza.

La Struttura individua il Responsabile del proprio armadio farmaceutico nella persona del proprio Direttore Sanitario pro-tempore.

Le richieste di farmaci compilate dalla Struttura dovranno riportare il seguente codice di magazzino attribuito alla Struttura: CDC **948040.** Ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci anestetici di fascia H per la somministrazione dell'anestesia da parte dell'anestesista dovrà essere utilizzata la modulistica ed il registro sotto riportati:

- modulo "buono prelievo medicinali" da utilizzarsi per la richiesta degli anestetici non stupefacenti;
- bollettario numerato per l'approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. 309/1990);
- registro carico e scarico stupefacenti firmato dal Direttore Sanitario dell'U.L.SS. o suo delegato.

L’attività di vigilanza sulla gestione dei farmaci ed in particolare sui farmaci stupefacenti e sui farmaci di fascia H per la somministrazione dell’anestesia presso la Struttura è assicurato dall’**U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale Distretto Est e Distretto Ovest** dell’U.L.SS. secondo la prassi e gli accordi interni aziendali dell’U.L.SS..

La modulistica ed il registro saranno forniti dall'U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est dell'U.L.SS. alla Struttura che dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta dei medesimi tramite il proprio Direttore Sanitario.

L'**U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est dell'U.L.SS.** provvederà, con cadenza trimestrale, a trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale l'elenco dei farmaci di fascia H, con relativo costo comprensivo di I.V.A., forniti alla Struttura.

La **Direzione Amministrativa di Ospedale** provvederà, quindi, con cadenza trimestrale a fatturare alla Struttura la fornitura di cui sopra al costo di acquisto dei farmaci ceduti incrementato della percentuale del 5 % per la remunerazione dei costi di gestione con assoggettamento all'I.V.A. dovuta per norma che andranno ad implementare il fondo di reparto dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera distretto Est.

**Articolo 4 - Responsabilità**

La Struttura dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi minimi di cui all'Allegato 1 della D.G.R.V. 549/2005 e di erogare le prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'Allegato 2 della stessa.

La Struttura, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento delle proprie attività.

Spetta alla Struttura l'onere di prelevare i farmaci di fascia H per la somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale adottato dall'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica". Dal momento della consegna dei farmaci forniti, ricadono sulla Struttura richiedente le eventuali responsabilità connesse alla corretta conservazione, preparazione e somministrazione degli stessi,

secondo la normativa vigente, anche con riguardo all'obbligo di segnalazione di eventuali eventi avversi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'utilizzo degli stessi

L'U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività. La Struttura provvede a stipulare apposita polizza assicurativa o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

**Articolo 5 - Trattamento dei dati e nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679**

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 e al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il "Titolare" del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Struttura.

La Struttura nomina l'U.L.SS. n. 8 "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia. Tale nomina verrà stipulata con successivo Atto separato, volta a specificare, in dettaglio, gli obblighi in capo al

Responsabile in materia di protezione dei dati personali derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, ex art. 28 del GDPR, ed i conseguenti obblighi del Titolare.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

**Articolo 6 – Durata**

Il presente accordo ha validità biennale decorrente dal 1/01/2023 e fino al 31/12/2024 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS.

Non è previsto il rinnovo tacito.

**Articolo 7 – Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente accordo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. In tal caso la somma forfetaria annua versata sarà comunque interamente trattenuta dall'U.L.SS..

**Articolo 8 - Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

**Articolo 9 - Clausole finali**

Per quanto non previsto nel presente accordo e nel protocollo allegato si fa riferimento alla D.G.R.V. n. 549 del 25/02/2005 ed alla nota regionale 04/08/2005 prot. n. 559112.

**Articolo 10 - Registrazione ed imposta di bollo**

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

**Articolo 11 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

| | |
|---|---|
| per il Centro di Medicina S.p.A. | per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" |
| IL LEGALE RAPPRESENTANTE | IL DIRETTORE GENERALE |
| _____ | _____ |
| (Francesca Piacentini) | (Maria Giuseppina Bonavina) |

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 4 "*Responsabilità*".

Letto, approvato e sottoscritto.

| | |
|---|---|
| per il Centro di Medicina S.p.A. | per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" |
| IL LEGALE RAPPRESENTANTE | IL DIRETTORE GENERALE |
| _____ | _____ |

(Francesca Piacentini) (Maria Giuseppina Bonavina)

**ALLEGATO 1_1**

# PROTOCOLLO
# PER L'ACCOGLIMENTO IN OSPEDALE
# DEI PAZIENTI OPERATI
# presso la
# STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA

- Nel caso in cui un paziente sottoposto ad intervento necessiti di ricovero, entro le 48 ore successive all'intervento, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso lo stesso poliambulatorio sia nel caso in cui il paziente sia già rientrato a domicilio, la struttura chirurgica inviante attraverso il proprio personale medico provvederà a:

  1. compilare in duplice copia la proposta/richiesta di ricovero/indagini diagnostiche alla quale sarà unita la documentazione clinica del paziente;

  2. organizzare il trasferimento del paziente presso il Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza;

  3. assicurare l'assistenza medica al paziente durante il trasporto all'Ospedale.

  *Nota Bene: per il trasferimento la struttura extraospedaliera di chirurgia si avvarrà di mezzi diversi da quelli del SUEM 118 (fatti salvi i casi di emergenza indifferibile - in ogni caso il Medico della struttura che accompagna il/la paziente dovrà rientrare presso la struttura mediante mezzi personali o della struttura stessa) come disposto dalla normativa regionale in materia.*

- Il paziente sarà accolto e seguito secondo le procedure attualmente in essere presso il Servizio di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Vicenza.

ALLEGATO 1_1

# PROPOSTA ULTERIORI ACCERTAMENTI o RICOVERO

nell'ambito dell'accordo tra l'Azienda U.L.SS. n. 6 "Vicenza" e

_____

**(indicare la denominazione della Struttura Chirurgica inviante)**

**Al Pronto Soccorso**

**Alla Direzione Medica**
**Presidio Ospedaliero di Vicenza**

COGNOME _____ NOME _____

COMUNE DI NASCITA _____ DATA DI NASCITA __ __ *TELEFONO _____

COMUNE DI RESIDENZA _____ VIA _____ N° ___

DOMICILIO (se diverso dalla residenza) _____ VIA _____ N° ___

TESSERA SANITARIA _____

CODICE FISCALE _____

DESCRIZIONE INTERVENTO SUBITO: ORA INTERVENTO: _____

_____

_____

_____

REAZIONE AVVERSA:

_____

MOTIVO PROPOSTA O RICOVERO (Diagnosi Clinica)

_____

_____

_____

Vicenza, li _____ Ora _____

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

_____

**Allegati**: Documentazione clinica